



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 COMPONENTE 2, “Dalla ricerca all’impresa” INVESTIMENTO 3.1, “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione”, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, azione di riferimento 3.1.2 “Infrastrutture tecnologiche di innovazione” di cui al D.M. 7 ottobre 2021, n. 1141

Avviso n. 3265 del 28 dicembre 2021 - Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la “Concessione di finanziamenti destinati alla realizzazione o ammodernamento di infrastrutture tecnologiche di innovazione” da finanziare nell’ambito del PNRR (Avviso)

Allegato 2 al decreto di concessione

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Codice ITEC0000002 Titolo *The Innovation Infrastructure for Agro-Industrial Technologies* (INFRAGRI)

ART. 1

Oggetto

1. Il presente Disciplinare, da perfezionare mediante la sottoscrizione dell’Atto d’Obbligo da parte del Soggetto attuatore, regola i rapporti tra il MUR e il Soggetto attuatore, nonché i relativi termini e condizioni, le modalità di attuazione e gli obblighi di rendicontazione del Progetto identificato con codice ITEC0000002, dal titolo *The Innovation Infrastructure for Agro-Industrial Technologies* (INFRAGRI).

ART. 2

Termini di attuazione del progetto, durata e importo del finanziamento

1. Le attività di cui all’Allegato 1 al decreto di concessione, *Proposta definitiva*, come risultante in esito alla fase negoziale, comprensiva del cronoprogramma di attuazione e degli obiettivi- intermedi e finali, dovranno essere avviate e portate materialmente a termine dal Soggetto attuatore secondo le tempistiche indicate nel cronoprogramma di attuazione dell’Allegato 1 in parola, ovvero nella diversa data eventualmente concordata tra le parti e indicata puntualmente nell’eventuale aggiornamento del medesimo Allegato 1 e secondo le modalità indicate all’art. 6 del presente Disciplinare.
2. La durata di realizzazione del Progetto è fissata dall’Allegato 1 a decorrere dalla data indicata all’interno dello stesso. Il MUR può autorizzare una proroga di ulteriori 6 (sei) mesi in caso di completamento delle attività per la messa in opera degli investimenti in conto capitale e per il funzionamento, comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025, fatte salve eventuali e sopravvenute modifiche legislative e/o regolamentari in ordine ai termini di ammissibilità previsti per il PNRR.
3. L’importo del finanziamento, nella forma del contributo alla spesa a valere sulla Missione 4, Componente 2, Investimento 3.1.2 “*Infrastrutture tecnologiche di innovazione*” del PNRR, nell’ambito delle risorse finanziarie complessive assegnate al MUR ai sensi del decreto del MEF del 6 agosto 2021 e ss.mm.ii., è indicato all’art. 1, comma 1 del decreto di concessione.



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

4. Il soggetto proponente deve avvalersi, nella implementazione della iniziativa, del contributo di soggetti privati, che, individuati nel rispetto della normativa europea e nazionale, cofinanzino l'iniziativa stessa attraverso un'operazione di partenariato pubblico-privato, conforme alla tipologia del partenariato c.d. contrattuale ai sensi degli articoli 180 e seguenti del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" o, in alternativa, alla tipologia del partenariato c.d. istituzionalizzato (società a partecipazione mista pubblico-privata) ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica". Resta inteso che il soggetto attuatore che beneficia delle agevolazioni è il soggetto indicato all'articolo 4, comma 1, dell'Avviso.

ART. 3

Obblighi del Soggetto attuatore

1. Il Soggetto attuatore si obbliga:
- a) a dare piena attuazione al Progetto definitivo, così come illustrato nell'Allegato 1 del decreto di concessione, garantendo l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa, dal decreto di concessione e dai relativi allegati, garantendo la coerenza con il PNRR valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;
 - b) ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - c) ad assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
 - d) a effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle al MUR, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;
 - e) a rispettare per tutto il ciclo di vita del progetto, a pena di sospensione o revoca del finanziamento in caso di accertata violazione, le prescrizioni in materia di DNSH ai sensi dell'Art. 17 del Reg (UE) 2020/852 e relativi atti connessi, nonché ad assicurare che il progetto non arrechi danno significativo a nessuno dei sei obiettivi ambientali indicati all'art. 17 del Reg (UE) 2020/852, e in particolare:
 - alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
 - all'adattamento ai cambiamenti climatici;
 - all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine;
 - all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti;
 - alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento nell'acqua o nel suolo;
 - alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;
 - f) a rispettare le indicazioni contenute nell'Allegato alla Circolare MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, denominato "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)", (di seguito "Guida DNSH") incluse quelle riguardanti il Regime associato alla misura a cui fa riferimento il progetto, le schede tecniche associate alla misura e le relative checklist;



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

- g) a garantire che tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività progettuali, anche nell'ambito delle procedure di selezione attivate, prevedano il rispetto delle indicazioni contenute nella "Guida DNSH";
- h) a non svolgere all'interno del progetto le seguenti attività di ricerca cosiddetta «brown» in conformità alla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH":
 - attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
 - attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
 - attività connesse alle discariche di rifiuti agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
 - attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale;
- i) a rispettare le indicazioni previste dalla legislazione nazionale applicabile, ivi comprese quelle previste dal Codice dell'ambiente (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.), ed eventualmente a sottoporre le attività progettuali pertinenti agli adempimenti previsti dalla normativa vigente tra le quali la Valutazione di impatto ambientale (VIA), l'Autorizzazione integrata Ambientale (AIA) e l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- j) a garantire che tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività progettuali provvedano a effettuare, nell'ambito delle procedure di selezione attivate, una preventiva verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale di cui alla Parte Seconda, Titolo Terzo del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dei relativi Allegati (progetti di competenza statale, regionale o delle province autonome);
- k) a garantire che tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività progettuali attivino, qualora applicabile, la procedura di VIA presso le Autorità competenti in materia per i progetti ricadenti negli Allegati II-bis e IV alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- l) ad assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi del tagging digitale, della parità di genere (*Gender Equality*) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- m) ad adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e alla normativa nazionale, nonché a quanto indicato dal MUR per l'attuazione degli interventi del PNRR;
- n) a garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- o) a rispettare, in caso di ricorso diretto a esperti esterni, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dal MUR;
- p) a rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato che comportino l'adozione preventiva di una metodologia dei costi, quanto indicato nella relativa metodologia, previa approvazione da parte del MUR;
- q) ad adottare il sistema informatico utilizzato dal MUR finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

- gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 241/2021/ e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal MUR;
- r) a caricare sul sistema informatico adottato dal MUR i dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'articolo 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) n. 241/2021, e della documentazione probatoria pertinente, nonché i dati e la documentazione utile all'esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione da parte dell'Ufficio competente per i controlli dal MUR, sulla base delle istruzioni contenute nella connessa manualistica predisposta dal MUR;
 - s) a comprovare il conseguimento degli obiettivi del progetto di ricerca, trasmettendo, con cadenza periodica ovvero su richiesta del MUR, ogni informazione necessaria alla corretta alimentazione del Sistema ReGiS;
 - t) a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo previsto per l'alimentazione del sistema informativo PNRR (ReGiS) dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, ponendo particolare attenzione a raccogliere anche i dati utili al monitoraggio degli indicatori comuni associati alla misura;
 - u) a produrre bimestralmente la complessiva documentazione attestante le attività progettuali svolte, con particolare riferimento al conseguimento di milestone e target, intermedi e finali, previste dal progetto approvato, secondo le modalità e la modulistica indicata dal MUR;
 - v) a produrre bimestralmente, la complessiva rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall'Avviso, secondo le modalità e la modulistica indicata dal MUR
 - w) a fornire tutta la documentazione e tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti che saranno definiti dal MUR con successiva manualistica;
 - x) a garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per almeno 5 (cinque) anni dalla data di conclusione del progetto della documentazione progettuale e dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e ai target realizzati, al fine di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del MUR, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario;
 - y) a predisporre i pagamenti secondo le procedure stabilite dal MUR, contenute nella relativa manualistica, nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato, inserendo nel sistema informativo i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione comunitaria e nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del Reg. (UE) n. 241/2021 e dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - z) a inoltrare le Richieste di pagamento al MUR con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

materia di costi – e dei valori realizzati in riferimento agli indicatori di realizzazione associati al progetto nel periodo di riferimento, unitamente ai documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi;

- aa) a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal MUR, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del MUR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti attuatori pubblici delle azioni;
- bb) a comprovare la realizzazione del progetto, fornendo al MUR una relazione tecnica finale unica per tutto il progetto;
- cc) adottare una contabilità separata per tutte le transazioni relative al progetto, nonché rispettare l'obbligo di indicare il CUP di cui all'Allegato 3 "Codici Unici di Progetto (CUP) e Codici Concessione RNA – COR" del decreto di concessione, su tutti gli atti amministrativo/contabili relativi al progetto;
- dd) a garantire l'utilizzo di un conto corrente dedicato necessario per l'erogazione dei pagamenti;
- ee) a partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dal MUR;
- ff) a garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto, che il MUR riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
- gg) a contribuire al raggiungimento di milestone e target associati alla Misura e a fornire, su richiesta del MUR, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento di target e milestone e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti;
- hh) a individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa definita dagli allegati al decreto di concessione, relazionando al MUR sugli stessi; a mitigare e gestire i rischi connessi al progetto nonché porre in essere azioni mirate connesse all'andamento gestionale e alle caratteristiche tecniche;
- ii) a rispettare le prescrizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii.;
- jj) a rispettare le prescrizioni in materia di trasparenza amministrativa ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
- kk) a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa NextGenerationEU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social. In particolare, si obbliga:
 - a mostrare correttamente e in modo visibile in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto l'emblema dell'UE con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU";
 - a garantire che i destinatari finali del finanziamento dell'Unione nell'ambito del PNRR riconoscano l'origine e assicurino la visibilità del finanziamento dell'Unione (inserimento di specifico riferimento al fatto che l' Avviso è finanziato dal PNRR, compreso il riferimento alla Missione Componente ed investimento o sotto-investimento);



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

- quando viene mostrato in associazione con un altro logo, a mostrare l'emblema dell'Unione europea almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE;
 - ad utilizzare, per i documenti prodotti nell'ambito del progetto finanziato, il seguente disclaimer: "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi";
 - a garantire, altresì, il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione in linea con quanto previsto dalle indicazioni che il MUR fornirà successivamente;
- ll) a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il MUR sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto dell'Investimento del PNRR e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal Ministero, in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- mm) a garantire il rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, come altresì chiarito dalla Circolare n. 33 del 31 dicembre 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze "*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento*";
- nn) ad assicurare il rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato;
- oo) a favorire la valorizzazione dei risultati della ricerca e garantire la tutela della proprietà intellettuale, assicurando un accesso aperto al pubblico ai risultati della ricerca e ai relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici) "il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario", in conformità ai principi "Open science" e "FAIR Data";
- pp) a tracciare adeguatamente l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e a darne evidenza analitica attraverso un sistema di contabilità separata;
- qq) a rispettare i vincoli previsti dall'art. 20 dell'Avviso relativi alla disparità territoriale, alla disparità di genere, al Campo di intervento 6 di cui all'allegato VII del Regolamento (UE) n. 241/2021 e al vincolo digital;
- rr) a rispettare, sin da ora, tutti gli obblighi afferenti alle modalità di rendicontazione, le attività di monitoraggio, controllo, informazione e pubblicità che saranno definite dal Ministero con successiva manualistica;
- ss) a garantire il rispetto di eventuali previsioni normative, orientamenti o istruzioni tecniche che potranno essere emanate dal MUR, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalla Commissione Europea ovvero da altri soggetti coinvolti nell'attuazione del PNRR, anche successivamente alla pubblicazione dell'Avviso;



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

- tt) ad assumere, entro il 30 giugno 2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, una figura professionale per il ruolo di “Manager dell’Infrastruttura”.

ART. 4

Procedura di rendicontazione dell’avanzamento di milestone e target e delle spese

1. La procedura di rendicontazione delle agevolazioni è espletata ai sensi del decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021 e ss.mm.ii. e in base al Cronoprogramma di attuazione di cui all’Allegato 1, “Proposta definitiva” del decreto di concessione, e al Piano dei pagamenti di cui all’Allegato 4 del decreto di concessione.
2. Il Soggetto attuatore produce e trasmette, con cadenza bimestrale, secondo le modalità e la modulistica indicata dal MUR e mediante l'utilizzo del sistema informatico da questo adottato, la complessiva documentazione attestante le attività progettuali svolte, con particolare riferimento al conseguimento di milestone e target, intermedi e finali, previste dal progetto approvato.
3. Il Soggetto attuatore produce e trasmette al MUR con cadenza bimestrale, secondo le modalità e la modulistica indicata dal MUR e mediante l'utilizzo del sistema informatico da questo adottato, la complessiva rendicontazione delle spese sostenute (“domanda di rimborso”).
4. I costi relativi alle spese di cui all’art. 7, comma 4 dell’Avviso sono rendicontati secondo i valori delle Unità di Costo Standard approvate dalla Commissione Europea e adottate con decreto interministeriale MIUR-MISE prot. n. 116 del 24 gennaio 2018. È ammessa la rendicontazione del costo reale esclusivamente nel caso in cui per la particolare tipologia di costo non sia disponibile un analogo valore standard.
5. Il Soggetto attuatore, secondo le indicazioni fornite dal MUR, deve registrare i dati di avanzamento finanziario nel sistema informativo adottato e implementare tale sistema con la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l’espletamento dei controlli amministrativo-contabili a norma dell’art. 22 del Reg. (UE) 2021/241.
6. Le spese incluse nelle domande di rimborso del Soggetto attuatore sono sottoposte, alle verifiche, se del caso anche in loco da parte delle strutture deputate al controllo del MUR. Nello specifico, le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche sulle procedure, sulle spese e sui target in conformità con quanto stabilito dall’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonché il recupero di somme erroneamente versate o utilizzate in modo non corretto.

ART. 5

Procedura di pagamento al Soggetto attuatore

1. La procedura di erogazione delle agevolazioni è espletata ai sensi del decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021 e ss.mm.ii. e in coerenza con il Cronoprogramma di attuazione di cui all’Allegato 1 “Proposta definitiva” del decreto di concessione, e il Piano dei pagamenti di cui all’Allegato 4 del decreto di concessione.
2. Il soggetto attuatore, in esito alla fase di sottoscrizione dell’Atto d’Obbligo potrà richiedere una prima erogazione, a titolo di anticipazione, nella misura massima del 10% dell’importo agevolato. Nel caso di un soggetto attuatore di diritto privato l’erogazione a titolo di anticipo dovrà essere assistita da idonea



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

- garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria o coperta da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico, o dallo Stato membro da mantenere per tutta la durata del progetto;
3. La documentazione di cui all'articolo 4, comma 2 del presente Disciplinare, attestante le attività progettuali svolte è sottoposta alla valutazione del MUR, per il tramite di organi di valutazione scientifica nominati dal CNVR nell'ambito di appositi elenchi gestiti dalla Commissione Europea, dal Ministero stesso, da altre istituzioni nazionali o eurounionali.
 4. All'esito positivo delle verifiche di cui al precedente comma, il MUR, in base al conseguimento degli indicatori di avanzamento collegati ai milestone e target associati all'intervento PNRR di riferimento, ed in coerenza con il piano dei pagamenti previsti dal decreto di concessione del finanziamento, dispone le erogazioni del contributo pubblico in favore del Soggetto attuatore, sino al massimo del 90% dell'agevolazione complessivamente approvata.
 5. La documentazione amministrativo – contabile relativa alle spese sostenute è sottoposta alle valutazioni del MUR, per il tramite dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia - in attuazione della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1 comma 550, di banche e società finanziarie, ovvero di altri soggetti qualificati, dotati di comprovata competenza, professionalità e strumenti tecnici adeguati, individuati nel rispetto del diritto applicabile.
 6. All'esito delle verifiche di cui al precedente comma, il MUR accerta il contributo pubblico maturato in relazione alle spese ammissibili, rispetto alle erogazioni precedentemente disposte, adottando, se necessario, le relative procedure compensative all'atto dei successivi trasferimenti ai fini del riallineamento contabile.
 7. L'erogazione finale è disposta a conclusione del progetto, sulla base dei costi effettivamente sostenuti e del conseguimento degli obiettivi fissati e positivamente valutati secondo la procedura descritta nell'art. 14 dell'Avviso. Qualora l'ammontare delle erogazioni precedentemente disposte sia superiore all'ammontare del contributo pubblico maturato in relazione alle spese ammissibili, è disposto il recupero della differenza.
 8. In caso di mancata restituzione degli importi per i quali è stato disposto il recupero, il MUR adotta ogni utile determinazione a tutela dell'interesse pubblico, anche mediante:
 - a) il fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 69 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e ss.mm.ii., a salvaguardia dell'eventuale compensazione mediante somme a favore del Soggetto attuatore e/o dei soggetti esecutori maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso il MUR o altra Amministrazione;
 - b) la revoca delle agevolazioni e recupero delle somme erogate attivando le procedure di iscrizione al ruolo previste dall'articolo 6, comma 6-bis del Capo IV del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con L. 14 maggio 2005 n. 80.Ove il MUR ricorra al recupero delle medesime somme dovute da un soggetto di diritto pubblico, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di credito e debito tra Amministrazioni.
 9. Le erogazioni in favore dei Soggetti attuatori sono subordinate e condizionate alla effettiva erogazione delle risorse finanziarie da parte del Servizio centrale per il PNRR in favore del MUR.

ART. 6

Variazioni del progetto

1. Le eventuali variazioni progettuali sono effettuate ai sensi dell'art. 15 dell'Avviso.
2. Ai sensi dell'Art. 15 del Decreto Ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto al comma 1, qualora, nel corso delle verifiche di cui al precedente art. 5, commi 3 e 5,



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

emergano significative deviazioni rispetto ad uno dei seguenti elementi riportati nel decreto di concessione:

- a) finalità dell'intervento;
- b) raggiungimento dei milestone e target di livello europeo e nazionale, intermedi e finali;
- c) cronoprogramma di attuazione;
- d) volume di spesa;

il MUR, anche mediante il supporto di organi di supervisione scientifica, può richiedere al Soggetto attuatore l'adozione di misure correttive e revisioni complessive di progetto, anche in termini di rideterminazione dei costi complessivi dell'intervento.

3. Le misure correttive e revisioni complessive di progetto di cui al precedente comma sono valutate dal MUR, anche mediante il supporto di organi di supervisione scientifica e approvate mediante apposito provvedimento Ministeriale, a modifica del decreto di concessione e dei pertinenti allegati.
4. Qualora la procedura di cui al precedente comma non consenta comunque il corretto e completo svolgimento del progetto finanziato, il Ministero adotta le determinazioni di cui all'articolo 17 del Decreto Ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021 e ss.mm.ii..
5. Le variazioni e le modifiche di cui ai precedenti commi non comportano alcuna revisione del presente Disciplinare.

ART. 7

Meccanismi sanzionatori e disimpegno delle risorse

1. I meccanismi sanzionatori sono disciplinati dall'Art. 18 dell'Avviso.
2. L'eventuale disimpegno delle risorse del Piano, previsto dall'articolo 24 del Reg. 241/2021/ e dall'articolo 8 della legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, comporta la riduzione o revoca delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti, nel rispetto di quanto previsto dal decreto di concessione.

ART. 8

Poteri sostitutivi

1. Fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 18 dell'Avviso, in caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati alla realizzazione del progetto da parte del Soggetto attuatore, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione degli stessi, si ricorrerà ai poteri sostitutivi come indicato all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, salvo che un simile meccanismo sia già previsto dalle vigenti disposizioni.
2. Si applicano, ove pertinenti, le disposizioni di cui all'art. 15, commi 4, 5 e 6 del D.M. n. 1314 del 14 dicembre 2021 e ss.mm.ii..

ART. 9

Rettifiche finanziarie

1. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore del Soggetto attuatore, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241. A tal fine il Soggetto attuatore si impegna, a restituire le somme indebitamente corrisposte. Il



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

Soggetto attuatore è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito a errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

ART. 10

Risoluzione di controversie

1. Il presente Disciplinare è regolato dalla legge italiana. Il Soggetto attuatore, mediante la sottoscrizione dell'Atto d'Obbligo, accetta che qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia, è di competenza esclusiva del Foro di Roma.

ART. 11

Comunicazioni e scambio di informazioni

1. Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni con il MUR devono avvenire per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del d.lgs. n. 82/2005, o altre modalità telematiche successivamente indicate dal MUR.

ART. 12

Efficacia

1. L'efficacia del presente Disciplinare, da perfezionare mediante la sottoscrizione dell'Atto d'Obbligo da parte del Soggetto attuatore, decorre dalla data di acquisizione da parte del MUR dell'Atto d'Obbligo.